


**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO**



n. (omissis) r.g.

Il giudice,

letta l'istanza n. 6 del liquidatore giudiziale,

premesso che l'avv. (omissis), professionista che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, ha chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito professionale in prededuzione,

evidenziato che il liquidatore non ha ammesso il credito, ritenendo, per un verso, che la prededuzione non possa essere riconosciuta e, per altro verso, che la liquidazione del compenso spetterebbe al giudice delegato,

rilevato che il creditore ha formulato osservazioni, che il liquidatore ha ritenuto non superabili,

letto l'art. 273, comma 5, CCII,

premesso che l'art. 6 CCII sancisce che sono prededucibili, oltre ai crediti specifici – qui non rilevanti – di cui alle lettere a), b), c) e d), i crediti “*così espressamente qualificati dalla legge*”,

considerato che l'art. 277, comma 2, CCII, dispone che sono soddisfatti con preferenza sugli altri i “*crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione*”,

ritenuto che tale norma detti una disciplina speciale per la liquidazione controllata, in quanto tale prevalente su quella generale di cui all'art. 6, la quale, come detto, fa comunque salvi i casi espressamente previsti dalla legge,

che il credito dell'avvocato che abbia assistito il debitore nella fase dell'accesso alla procedura, in seguito aperta, sorga “in funzione” della liquidazione, essendo la prestazione del legale strumentale agli scopi della procedura concorsuale e tale da renderla possibile, da agevolarne insomma l'istaurazione e la prosecuzione (si veda l'interpretazione della prededuzione funzionale ex art. 111 legge fallimentare di cui alla sentenza n. 42093/2021 delle Sezioni Unite),

ritenuto poi che la circostanza che il debitore possa presentare il ricorso personalmente (art. 269 CCII) non sia rilevante ai fini decisorii, poiché la non obbligatorietà della difesa tecnica non muta la natura del credito dell'avvocato della cui opera il sovraindebitato abbia inteso avvalersi,

considerato che, nell'affrontare l'analogo problema postosi per i fallimenti, la Corte di Cassazione ha sancito che "il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio – sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l.fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134" (Cass. ord. n. 17596/2019; n. 18922/2014: la sottolineatura è della scrivente),

ritenuto in definitiva che al credito dell'avv. (*omissis*) debba essere riconosciuta la prededuzione ai sensi e con i limiti di cui all'art. 277, comma 2, CCII,

che detto credito, in difetto di accordo con il debitore, debba essere determinato sulla base dei parametri ex art. 21 del d. m. n. 55/2014 tenendo conto dell'entità dell'esposizione debitoria indicata nel ricorso,

che, conclusivamente, il compenso sia liquidabile nella misura di euro 3.754,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa,

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di ammettere in prededuzione il credito dell'avv. (*omissis*) per l'importo di euro 5.477,53 (accessori fiscali e previdenziali inclusi).

Dispone che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 273, comma 3, CCII.

Treviso 19 aprile 2024

Il giudice
Clarice Di Tullio